
Allegato -Q-
rep. 103963/13406

CONSORZIO RETI E IMPIANTI SUDCANAVESE
CO.R.I.S

CIRIE'

STATUTO

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1

NATURA

1. Gli Enti sotto elencati:

- 1) Comune di BALANGERO
- 2) Comune di BARBANIA
- 3) Comune di CIRIE'
- 4) Comune di FRONT
- 5) Comune di GROSSO
- 6) Comune di LANZO TORINESE
- 7) Comune di LEVONE
- 8) Comune di MATHI
- 9) Comune di MONASTERO DI LANZO
- 10) Comune di NOLE
- 11) Comune di ROCCA
- 12) Comune di SAN CARLO CANAVESE
- 13) Comune di SAN FRANCESCO AL CAMPO
- 14) Comune di SAN MAURIZIO CANAVESE
- 15) Comune di VAUDA CANAVESE
- 16) Comune di VILLANOVA CANAVESE

si costituiscono in Azienda Speciale Consortile ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 e dell'art. 114 del D. Lgs 267/2000.

1. Il Consorzio è lo strumento organizzatorio dei soggetti costituenti, dotato di autonomia imprenditoriale e gestionale.

ART. 2

FINALITA'

L'oggetto sociale del Consorzio è definito come segue:

1. ogni attività e funzione, nessuna esclusa, concernente la progettazione, costruzione e gestione delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali inerenti il

- servizio idrico integrato, con la sola esclusione di quelle che per legge o provvedimento amministrativo vengono attribuite ad altri soggetti, con particolare riferimento al soggetto gestore del servizio idrico integrato;
2. ogni attività e funzione, nessuna esclusa, inerente la progettazione, costruzione e gestione delle dotazioni patrimoniali inerenti altri servizi pubblici locali e/o altre attività e funzioni svolte dagli enti locali consorziati;
 3. attività e servizi rientranti nella previsione dell'art. 31 e dell'art. 112 del D.Lgs. 267/2000, con la sola esclusione di quelle attività e servizi che non possano essere gestiti, in forza di legge, a mezzo della struttura consortile.

ART. 3

DENOMINAZIONE – SEDE

1. L'organizzazione consortile assume la denominazione di CONSORZIO RETI E IMPIANTI SUDCANAVESE siglabile CORIS.
2. Il consorzio ha sede legale in Ciriè; il cambio della sede nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica del presente Statuto.

ART. 4

DURATA – NUOVE ADESIONI – RECESSO – MODIFICHE STATUTARIE

1. La durata del Consorzio è fissata al 31/12/2030 prorogabile dall'Assemblea Consortile con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria; in caso di proroga gli enti dissenzienti possono recedere dal Consorzio, rimanendo obbligati solo per eventuali obbligazioni permanenti del Consorzio ancora esistenti; l'Assemblea Consortile, con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria, potrà inoltre deliberare lo scioglimento anticipato del Consorzio, nominando contestualmente il liquidatore e attribuendogli i necessari poteri
2. L'adesione di nuovi enti al Consorzio è sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea Consortile con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.
3. Ogni comune consorziato può recedere in ogni momento dal Consorzio, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di effettivo recesso, da comunicarsi con raccomandata ricevuta di ritorno al Presidente dell'Assemblea, alle seguenti condizioni:
 - nessun riparto dell'attivo in capo al comune recedente;
 - corresponsione da parte del Comune al momento del recesso di un importo corrispondente al valore attuale delle obbligazioni permanenti ancora in corso, determinato dall'Assemblea Consortile con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.

Inoltre, ogniqualvolta si renda necessario, l'Assemblea Consortile con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria potrà deliberare particolari modalità di recesso, per i casi non rientranti nel presente comma 3;

4. Ogni altra modifica del presente statuto deve essere deliberata dall'Assemblea Consortile, con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.

ART. 5

RAPPORTI CON GLI ENTI FONDATORI

1. Il Consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti nella convenzione ed impronta la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli Enti fondatori. All'uopo uniforma la sua programmazione e la conseguente attività a quella degli Enti aderenti, mantenendo con essi stretti rapporti di servizio.

CAPO II

ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI AMMINISTRAZIONE

ART. 6

GLI ORGANI

1. Sono organi del Consorzio:
 - l'Assemblea consortile
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione

ART. 7

L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, diretta espressione degli Enti esponentziali delle comunità locali, nel cui seno gli Enti associati mediano e sintetizzano gli interessi economici, sociali e politici dei vari soggetti che, allo scopo di gestire un servizio, hanno costituito l'entità consortile.
2. L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio, per il conseguimento dei compiti statuarie controllare l'attività dei vari organi.

ART. 8

COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è composta dal Sindaco o da un suo delegato, di ciascun Comune aderente al Consorzio.
2. Gli Enti associati, nel termine di 30 giorni della elezione dei loro organi di governo, comunicano al Consorzio il nominativo del proprio rappresentante.
3. La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'Assemblea devono avvenire per iscritto.
4. Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dalla legge.

5. Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione, fissata nella convenzione.

Art. 9

FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente che formula l'ordine del giorno, dirige i lavori, regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.
2. Fino all'elezione del Presidente e nel caso di assenza, impedimento, dimissioni, decadenza o vacanza dello stesso, le relative funzioni competono al rappresentante del Comune portatore della quota di partecipazione più alta.
3. L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo; l'Assemblea può essere convocata ogni volta che le esigenze lo richiedano.
4. L'avviso di convocazione deve contenere indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno e deve essere inviato, all'indirizzo di posta elettronica e al numero di fax comunicato da ciascun Comune, almeno 8 giorni prima della seduta, ridotti ad un giorno per il caso di urgenza.
5. Può essere convocata l'Assemblea in seconda convocazione, in giorno diverso rispetto alla prima convocazione e entro 15 giorni dalla stessa.
6. Alle sedute dell'Assemblea Consortile possono essere invitati anche i componenti del Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità di cui sopra.
7. Contestualmente alla convocazione secondo quanto previsto al precedente comma 4, avviso della riunione deve essere affisso all'Albo Pretorio presso la sede del Consorzio; presso la sede stessa debbono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, ove richiesti dal tipo di punto in discussione, a disposizione per i componenti l'Assemblea; la documentazione stessa viene inoltre inviata, in formato informatico, in allegato all'avviso di convocazione via posta elettronica, unitamente ad una prima traccia della proposta di deliberazione da discutere in Assemblea.
8. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatto salvo il caso in cui vengano trattati argomenti che presuppongono valutazioni e apprezzamenti di carattere riservato su persone, o comunque in ogni caso in cui ciò sia previsto da normative sulla privacy di persone e/o società.
9. Per quanto riguarda i quorum costitutivi e deliberativi, vengono definite due tipologie di assemblea: Assemblea Straordinaria e Assemblea Ordinaria.
10. L'Assemblea Straordinaria delibera su tutte le modificazioni del presente statuto e su tutto quanto previsto nel presente statuto come competenza della stessa; è validamente costituita e delibera sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza di più del 75% delle quote e di più del 50% dei componenti e delibera con le stesse percentuali.

11. L'Assemblea Ordinaria delibera su ogni altro argomento; è validamente costituita e delibera, fatto salvo per quanto concerne l'elezione del Consiglio di Amministrazione per cui si applica quanto previsto al successivo comma 12:
 - Con la presenza di più del 50% delle quote e di più del 50% dei componenti in prima convocazione e delibera a maggioranza dei presenti (in termini di quote e in termini di teste);
 - Con qualunque quorum in seconda convocazione e delibera a maggioranza dei presenti (in termini di quote)
12. La nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea stessa nella quale sia rappresentato l'intero capitale sociale, avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio potrà esprimere i voti corrispondenti alle quote possedute per una sola lista; ogni lista per poter essere ritenuta valida ai fini dell'elezione del Consiglio dovrà ottenere l'adesione di un numero di soci almeno uguale al numero di Consiglieri che verranno tratti da quella lista a seguito dell'elezione; in caso contrario l'intera elezione verrà ripetuta.
13. All'Assemblea che nomina il Consiglio di Amministrazione si applicano sia in prima che in seconda convocazione i quorum costitutivi previsti dal precedente comma 11.
14. I Consiglieri di Amministrazione verranno nominati come segue:
 - ad ogni lista presentata da almeno sei soci verrà comunque attribuito un Consigliere, indipendentemente dal numero di voti ottenuti; il Consigliere così nominato è compreso nel numero di Consiglieri eventualmente nominati dalla lista a norma dei punti successivi;
 - dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, nel caso di presenza di altre due liste che abbiano ottenuto voti, saranno tratti tre consiglieri, o quattro nel caso di presenza di una sola altra lista che abbia ottenuto voti;
 - dalla seconda lista, qualora abbia ottenuto voti, saranno tratti due consiglieri nel caso di presenza di una terza lista che abbia ottenuto voti, o due nel caso di assenza di una terza lista che abbia ottenuto voti .
 - dalla terza lista, qualora abbia ottenuto voti, sarà tratto un consigliere.
 - i consiglieri saranno tratti dalle liste secondo l'ordine progressivo di elencazione.
 - in presenza di una sola lista che abbia ottenuto voti l'intero Consiglio di Amministrazione sarà tratto da quella lista.
15. In caso di parità fra le liste, prevarrà la lista con il capolista più anziano di età.
16. Il Consiglio di Amministrazione provvederà nella prima seduta alla nomina del Presidente e del VicePresidente.
17. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno un Consigliere di Amministrazione, la nomina del sostituto avverrà da parte dell'Assemblea su designazione congiunta dei soci presentatori della lista che aveva nominato il Consigliere venuto meno; in mancanza di tale congiunta designazione provvederà l'Assemblea con le maggioranze di Assemblea Ordinaria.
18. Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ovvero

da uno o più componenti che rappresentino almeno il 20% delle quote sociali, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissione, l'interessato informa il Prefetto per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

ART. 10

COMPETENZA

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ad ai fini statutari.
2. In particolare compete all'Assemblea:
 - a) la nomina del suo Presidente, del Consiglio di Amministrazione;
 - b) la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri Comunali previsti dalla Legge.
 - c) la determinazione delle indennità a favore dei vari componenti gli organi del Consiglio;
 - d) l'approvazione degli indirizzi, del piano programma, dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e dei conti consuntivi;
 - e) l'approvazione degli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
 - f) l'approvazione degli atti a contenuto "normativo" destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
 - g) la nomina del Segretario del Consorzio;
 - l) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e dei canoni, per i quali la legge attribuisce o consente l'esercizio della potestà tributaria e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - m) la nomina dei Revisori del conto;
 - n) la competenza ad esercitare, altresì, tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti delle aziende speciali.

ART. 11

DELIBERAZIONI

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge.
2. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

ART. 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è l'organo di amministrazione dell'Ente, eletto dall'Assemblea consortile fuori dal proprio seno.

2. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

3. Il Consiglio di amministrazione è eletto per un quadriennio, con scadenza unitamente all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di carica; si compone di un numero di consiglieri pari a sei compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione; il voto del Presidente determina la maggioranza in caso di parità.

4. I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I singoli Consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

ART. 13

ELEZIONE – DECADENZA

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene in base alla procedura prevista all'art. 9 comma 12 e seguenti del presente Statuto

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti tanto ai Consiglieri Comunali, quanto agli Amministratori delle Aziende speciali.

ART. 14

COMPETENZE

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, se nominato, ha competenza esclusiva ad adottare i seguenti atti fondamentali per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea:

- a) piano programma;
- b) bilancio pluriennale di previsione;
- c) bilancio preventivo economico e relative variazioni;
- d) conto consuntivo;
- e) le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolati da tariffe;
- f) regolamenti interni per la gestione dei servizi.

2. Al Consiglio di Amministrazione, altresì, compete:

- a) approvare i progetti, programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio, nel piano programma e non attribuiti ad altri organi;
- b) l'ordinamento degli uffici e dei servizi e la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; la tabella numerica del personale e le relative variazioni;
- c) adottare, nei confronti del personale, i provvedimenti sanzionatori proposti dalla commissione di disciplina e che non siano di competenza del Direttore;
- d) deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;

- e) approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali, che non determinano modifiche regolamentari;
- f) presentare all'Assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi;
- g) nominare le Commissioni di esperti per le selezioni pubbliche e riservate e per gli appalti concorso;
- h) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;
- i) adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazioni peggiorative del risultato economico di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- j) La nomina del Direttore, se prevista nel bilancio di previsione approvato dall'Assemblea Consortile.

3. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

ART. 15

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

- 1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale
- 2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti
- 3. Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente, ordinariamente, in base alle esigenze e , comunque ,almeno una volta al mese, ovvero a richiesta di almeno due Consiglieri o del Direttore
- 4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene, con voto consultivo, il Direttore, se nominato.

ART. 16

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- 1. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione è l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, che coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.
- 2. Egli adotta tutti gli atti ad assume determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti.
- 3. In particolare, il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;
 - b) rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
 - c) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio;

- d) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli Consiglieri;
- e) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea, dal Consiglio e sul andamento degli uffici e dei servizi;
- f) emette, nei limiti di legge, ordinanze per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti del Consorzio;
- g) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso, nella prima adunanza successiva;
- h) può delegare, per singole materie od affari, le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio;
- i) può acquisire presso tutti gli uffici e servizi informazioni, anche riservate;
- j) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

ART. 17

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal VicePresidente.

CAPO III

ORGANI GESTIONALI STRUTTURE ED UFFICI

ART. 18

PRINCIPI E CRITERI GENERALI

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti, dal Direttore coadiuvato dai dirigenti e quadri. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre i dirigenti sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.
3. Il Consorzio favorisce e promuove le formazione del personale finalizzata ad raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

ART. 19

PERSONALE

1. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.
2. Il regolamento dispone l'inquadramento del personale dipendente e le relative competenze, nel rispetto della normativa e dei contratti di lavoro.
3. Il personale è organizzato in base ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione, mobilità e professionalità.
4. I criteri che debbono seguirsi nell'organizzazione funzionale del personale sono configurati nella contrattazione, mobilità operativa, qualificazione e competenza.
5. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi del personale degli uffici e degli Enti associati, previo consenso dalle Amministrazioni interessate.

ART. 20

SEGRETARIO DEL CONSORZIO

1. La carica di segretario del Consorzio è ricoperta da un Segretario comunale in servizio nominato dall'Assemblea con la maggioranza prevista per le Assemblee ordinarie.
2. Il Segretario del Consorzio:
 - Assolve alle funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, svolgendo in particolare, funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi;
 - Partecipa alle sedute degli organi collegiali e cura la redazione dei verbali;
 - Roga gli atti ed i contratti del Consorzio, quando possibile ai sensi di legge.

ART. 21

DIRETTORE

1. Il Direttore è l'organo cui, con responsabilità manageriale, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.
2. Il regolamento, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina del Direttore.
3. Ove non sia possibile o non si ritenga di procedere nei modi ordinari, l'Assemblea può disporre la copertura del posto di Direttore del Consorzio con altre modalità.
4. Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservati dalla legge, dalla convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.
5. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;

- b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
- c) istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
- d) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea con voto consultivo;
- e) ha l'alta direzione e la sovrintendenza alle funzioni dei dirigenti e, con gli stessi, dirige il personale del Consorzio;
- f) adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'Ente e l'efficacia;
- g) formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti dell'Ente;
- h) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento ad altri organi;
- i) presiede le Commissioni di gara e di concorso e stipula i contratti;
- j) adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l'esterno;
- k) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento;
- l) controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- m) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza di altri organi.

CAPO IV

GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

ART. 22

CRITERI INFORMATIVI DELLA GESTIONE

1. La gestione del Consorzio si ispira a criteri di imprenditorialità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità statutarie.
2. il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, nel rispetto delle norme di legge.
3. Si applicano al Consorzio le norme in materia di finanza e di contabilità delle aziende speciali, in quanto compatibili

ART. 23

PATRIMONIO

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle assegnazioni degli Enti locali, all'atto della istituzione, al proprio bilancio, ovvero da trasferimenti successivi.
2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme di legge..

ART. 24

CAPITALE DI DOTAZIONE

1. Il capitale di dotazione è costituito dai beni e dai fondi risultanti in base ai consuntivi del Consorzio approvati dall'Assemblea.

ART. 25

TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

1. Ove il Consorzio non possa finanziare con mezzi propri provenienti da canoni e tariffe, le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, in sede o redazione di bilancio. In tale caso, gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla Tesoreria del Consorzio, a trimestre anticipati, una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio approvato, secondo le modalità previste nella convenzione.

ART. 26

PROGRAMMAZIONE

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati degli Enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nel piano-programma, inteso come strumento di programmazione generale e nel bilancio pluriennale.
2. Gli schemi di piano-programma e di bilancio pluriennale sono predisposti dal Direttore, adottati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea.
3. L'Assemblea approva il piano programma entro tre mesi dal suo insediamento e, comunque, in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

ART. 27

BILANCIO ECONOMICO

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio economico di previsione, predisposto in pareggio ed in conformità dello schema di bilancio tipo, viene adottato dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Revisori ed è approvato dall'Assemblea Consorziale entro il 15 ottobre od altro termine previsto dalla legge e comunque in tempo utile per consentire agli enti soci di recepirne gli eventuali effetti nei propri documenti programmatici.
3. Gli allegati al bilancio sono quelli prescritti per i bilanci delle aziende speciali. In particolare, nella relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo, devono essere indicati in modo specifico i provvedimenti con i quali gli Enti aderenti hanno deliberato a loro carico i corrispettivi, a copertura di minori ricavi o di maggiori costi, per i servizi richiesti a condizioni di favore, ovvero dovuti a politiche tariffarie o ad altri provvedimenti disposti dagli Enti locali per ragioni di carattere sociale.

ART. 28

CONTO CONSUNTIVO

1. Il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla maggior comprensione dei dati, viene presentato entro il 15 Aprile dal Direttore del Consorzio al Consiglio di Amministrazione.
2. Il conto consuntivo viene adottato dal Consiglio entro il 30 Aprile e trasmesso nei cinque giorni successivi al Collegio dei Revisori per la predisposizione della relazione di accompagnamento.
3. Nel caso di perdita di esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.
4. Entro il 30 maggio la relazione dei Revisori e quella eventuale del Consiglio di Amministrazione, unitamente al conto, devono essere presentate all'Assemblea Consorziale per l'approvazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione con l'adozione del conto propone la destinazione dell'eventuale utile di esercizio, con le priorità previste per le aziende speciali. La quota di utile destinata agli Enti aderenti deve essere versata entro tre mesi dall'approvazione del conto consuntivo da parte dell'Assemblea Consortile.

ART. 29

CONTRATTI ED APPALTI

1. Un apposito regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.
2. Nello stesso regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore (o altro incaricato del Consorzio) può sostenere in economia.

ART. 30

SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Consorzio ha un proprio Tesoriere.
2. Il Servizio di Tesoreria è affidato con deliberazione del consiglio di amministrazione allo stesso istituto di credito che gestisce la tesoreria del Comune di Cirié (Comune più popoloso) sede del Consorzio.

CAPO V

VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 31

RIMOZIONE E SOSPENSIONE

1. Il Presidente ed i componenti dell'Assemblea ed il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi o sospesi dalla carica, nei casi e nelle forme previste dalla legge.

ART. 32

REVOCA

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea Consortile, con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, nelle forme e con le modalità previste dai successivi commi.
2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea e può essere proposta solo nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative; di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di nove giorni e non oltre quindici giorni della sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto, secondo le regole sulla nomina del Consiglio di Amministrazione

ART. 33

DECADENZA

1. Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, convocato ai sensi di Statuto, comporta la decadenza dei suoi componenti che non siano intervenuti
2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea.

ART. 34

RACCORDO CON GLI ENTI

1. Il Consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, a cura del Segretario, trasmette agli Enti associati un elenco delle deliberazioni adottate dall'assemblea;
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il dovere di fornire, nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento, le notizie e le informazioni richieste dai

Consiglieri degli Enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

ART. 35

INTERVENTI DEGLI AMMINISTRATORI

1. I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, , hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato
2. Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

ART. 36

REVISORI DEI CONTI

1. I Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea con le modalità stabilite dalla legge . I candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalla norme sull'ordinamento della autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dall'ordinamento. La loro attività è disciplinata dalla legge e da apposito regolamento.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni, i Revisori possono accedere agli atti e dai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e sentire i dirigenti, nonché i rappresentanti dei Comuni e presentare relazioni e documenti all'Assemblea
3. I revisori, se invitati, assistono alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

ART. 37

FUNZIONE NORMATIVA

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per le gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.

ART. 38

DISPOSIZIONE FINALE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste per le Aziende Speciali Consortili.

ART. 39

SUCCESSIONE E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. La nuova forma consortile con la sottoscrizione della convenzione subentra ai preesistenti Consorzi a titolo universale in ogni rapporto in essere, nessuno escluso.

ART 40

INSEDIAMENTO DELL'ASSEMBLEA – PRIMA ADUNANZA

1. La convocazione della prima adunanza dell'Assemblea è disposta dal rappresentante con la più alta quota partecipazione, entro 30 giorni dall'intervenuta esecutività del presente Statuto, ove occorra ai sensi di quanto previsto al comma successivo.
2. Nella prima seduta l'Assemblea, dopo aver preso atto del suo insediamento e della sua composizione, provvede alla nomina del suo Presidente e di tutti gli organi consortili, secondo le modalità previste dal presente Statuto, se non già nominati in sede di atto costitutivo.